

SETTEMBRE 2021: NOVITÀ..... 2

1	Annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000,00 euro per contribuenti con reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro nel 2019 - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate	2
2	Regolarizzazione dei versamenti IRAP - Ulteriore proroga	3
3	Contributo a fondo perduto per canoni di locazione - Presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate - Proroga	4
4	Crediti d’imposta per le locazioni - Comunicazione della cessione - Modifiche al modello e alla procedura telematica	5
5	Contributo a fondo perduto per attività in Comuni con santuari religiosi - Modalità e termini di presentazione delle istanze	6
6	Contributi per l’emergenza COVID-19 - Indicazione nel prospetto “Aiuti di Stato”	8
7	Saldo IRAP 2019 non versato - Obbligo di indicazione nel prospetto “Aiuti di Stato” del modello IRAP 2020.....	8
8	Contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” - Indebita percezione a seguito di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Restituzione senza sanzioni	9
9	Corrispettivi telematici - Adeguamento dei registratori telematici - Rinvio al 2022	9
10	Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - Chiarimenti	9
11	Società tra professionisti - Spettanza del credito d’imposta per investimenti “4.0” e nel Mezzogiorno	10
12	Regime degli impatriati - Opzione da parte dei “contro-esodati” - Prolungamento di 5 anni - Rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa - Chiarimenti	10
13	Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione - Disposizioni attuative	12
14	Attività per imposte anticipate (DTA) - Trasformazione in crediti d’imposta - Incentivo alle aggregazioni aziendali - Chiarimenti	13
15	Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio - Trasferimenti <i>mortis causa</i> - Ammissibilità di un solo trasferimento	13
16	Attività non esercitata - Diritto alla detrazione IVA	14
17	IVA assolta in dogana - Registrazione della bolletta doganale - Detrazione IVA	14
18	Ingresso di un nuovo partecipante nel gruppo IVA - Comunicazione tardiva - Applicabilità della “remissione <i>in bonis</i> ”	15
19	Rimborso spese forfetario al venditore di unità immobiliari - Trattamento IVA - Accessorietà	15

OTTOBRE 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 17

1	<p>ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI FINO A 5.000,00 EURO PER CONTRIBUENTI CON REDDITO IMPONIBILE NON SUPERIORE A 30.000,00 EURO NEL 2019 - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Con la circ. 22.9.2021 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina dell'art. 4 co. 4 - 9 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, e del DM 14.7.2021, che prevede l'annullamento automatico (c.d. "stralcio") dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010; • di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale (es. imposta, contributo o altra entrata), interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; • nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro.
1.1	<p>AFFIDAMENTO DEL CARICO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate conferma che, poiché la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, per forza di cose antecedente, di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione.</p>
1.2	<p>RUOLI ANNULLABILI</p> <p>Ogni ruolo rientra nell'annullamento, a prescindere dalla sua natura e dall'ente creditore che lo ha formato, sia questo pubblico o privato, salve le esclusioni previste dalla norma (es. dazi doganali e all'IVA all'importazione, somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato).</p> <p><i>Ruoli rientranti in precedenti definizioni agevolate</i></p> <p>Per espressa previsione normativa, sono compresi nell'annullamento automatico i ruoli oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della c.d. "rottamazione-ter", ai sensi dell'art. 3 del DL 119/2018; • del c.d. "saldo e stralcio" degli omessi versamenti, di cui all'art. 1 co. 184 - 198 della L. 145/2018. <p>Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio per verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio.</p> <p>Se dal controllo del piano di pagamento, effettuato attraverso il suddetto servizio, emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall'annullamento e se, nel periodo d'imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro, è altresì possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.</p>
1.3	<p>DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000,00 EURO</p> <p>Per verificare il limite di 5.000,00 euro occorre considerare il singolo carico iscritto a ruolo e non il valore globale della cartella di pagamento, che può portare a riscossione diversi ruoli.</p> <p>Inoltre, poiché bisogna considerare il debito "residuo" al 23.3.2021, rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000,00 euro, ma che alla predetta data risultino non superare la soglia dei 5.000,00 euro, ad esempio a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate.</p>

	<p>Importi esclusi</p> <p>Sono comunque esclusi dal computo del limite gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.</p>
<p>1.4</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL REQUISITO REDDITUALE</p> <p>I debiti che possono essere oggetto di annullamento automatico devono riferirsi a soggetti che hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • periodo d'imposta 2019, se si tratta di persone fisiche; • periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche. <p>Il suddetto requisito reddituale viene verificato dall'Agenzia delle Entrate, considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle Certificazioni Uniche, relative all'anno 2019, presenti nella banca dati dell'Agenzia alla data del 14.7.2021. Gli esiti del controllo sono comunicati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p> <p>Nozione di "reddito imponibile"</p> <p>In relazione alla nozione di "reddito imponibile", viene chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si considera il reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli altri oneri deducibili; • occorre però sommare i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all'imposta sostitutiva del regime forfetario ex L. 190/2014, in quanto specifiche disposizioni li considerano rilevanti per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali; • non deve, invece, essere sommato l'importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all'ACE; • in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato; • in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. <p>Viene inoltre chiarito che i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, sia con riferimento ai redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, rilevano solo in assenza di un modello dichiarativo valido.</p> <p>Obbligati solidali</p> <p>In caso di obbligati solidali, per beneficiare dell'annullamento del ruolo è necessario che il requisito reddituale sussista in capo a tutti i soggetti tenuti al pagamento del debito. Pertanto, quand'anche uno solo dei coobbligati non possieda il requisito reddituale, l'annullamento non opera, in quanto l'obbligazione e quindi il carico deve ritenersi unitario.</p>
<p>1.5</p>	<p>ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI</p> <p>Il 31.10.2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l'annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'Agente della Riscossione non invia alcuna comunicazione al contribuente in relazione all'esito della procedura, il quale può tuttavia verificare l'intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria con le previste modalità.</p>

2	REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP - ULTERIORE PROROGA
	<p>L'art. 5 del DL 30.9.2021 n. 132 ha ulteriormente prorogato al 30.11.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall'art. 42-<i>bis</i> co. 5 del DL 104/2020.</p> <p>La scadenza "originaria", fissata al 30.11.2020, era già stata differita una prima volta al 30.4.2021 per poi essere portata al 30.9.2021, termine ora nuovamente prorogato.</p>
2.1	AMBITO APPLICATIVO DELLA REGOLARIZZAZIONE
	<p>L'art. 42-<i>bis</i> co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.</p> <p>Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 24 co. 3 del citato DL 34/2020, l'esclusione dall'obbligo di versamento delle suddette somme spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.</p>
2.2	MOTIVI DELL'ULTERIORE PROROGA
	<p>Come riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, la nuova proroga si è resa necessaria poiché la decisione della Commissione europea sull'estensione delle nuove soglie del suddetto Quadro temporaneo agli aiuti già autorizzati non è stata adottata entro il 30.9.2021. Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti in tale occasione, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell'esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti.</p>
3	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER CANONI DI LOCAZIONE - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.9.2021 n. 227358, ha prorogato al 6.10.2021 il termine per l'invio dell'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione, previsto dall'art. 9-<i>quater</i> del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL "Ristori"), conv. L. 18.12.2020 n. 176.</p>
3.1	AMBITO SOGGETTIVO
	<p>Il contributo a fondo perduto, che è pari al 50% della riduzione del canone per un massimo di 1.200,00 euro annui, può essere richiesto dai locatori di contratti di locazione ad uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all'anno 2021.</p> <p>Hanno diritto al contributo i locatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche non titolari di partita IVA; • persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA. <p>Nel caso in cui, per il medesimo contratto, vi siano più locatori, ciascuno dovrà presentare l'istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell'immobile.</p>
3.2	REQUISITI
	<p>Per accedere al contributo occorre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla data del 29.10.2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato nell'elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87; • l'immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione prin-

	<p>cipale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso; • la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e sia comunicata, entro il 31.12.2021, all'Agenzia delle Entrate.
3.3	<p>PRESENTAZIONE DI UN'APPOSITA ISTANZA</p> <p>Per accedere al contributo, i locatori interessati (o gli intermediari delegati) devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso un'apposita procedura <i>web</i> messa a disposizione all'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (percorso: "La mia scrivania" - "Servizi per" - "Comunicare" - "Contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione").</p>
<i>segue</i>	
3.4	<p>PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227358 ha prorogato al 6.10.2021 il termine di presentazione delle richieste, così da consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell'agevolazione, tenuto conto anche che l'intervallo temporale previsto per la presentazione dell'istanza (possibile a partire dal 6.7.2021) è coinciso con il periodo estivo.</p> <p>Istanze sostitutive</p> <p>Entro il 6.10.2021 dovranno essere inviate anche eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.</p> <p>Rinuncia al contributo</p> <p>Resta invariato, invece, il termine del 31.12.2021, previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n. 180139, per l'invio della rinuncia al contributo, possibile qualora si intenda rinunciare totalmente e definitivamente alla misura.</p>
4	<p>CREDITI D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE - MODIFICHE AL MODELLO E ALLA PROCEDURA TELEMATICA</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.9.2021 n. 228685, sono state apportate modifiche al modello e alle relative istruzioni per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per le locazioni, riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.</p> <p>In particolare, dal 9.9.2021 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in uso un nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per le locazioni (che sostituisce quello precedente, approvato con il provv. 12.2.2021 n. 43058), che consente di cedere crediti d'imposta derivanti da contratti soggetti a registrazione in caso d'uso (senza indicare, quindi, gli estremi di registrazione); • stata adeguata la procedura <i>web</i> di comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta per le locazioni, per tenere conto dell'estensione dell'agevolazione operata dal DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis").
4.1	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI</p> <p>Si ricorda che il credito d'imposta locazioni, di cui all'art. 28 del DL 34/2020 e successive modificazioni, può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone; • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; • ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, ad altri sogget-

	<p>ti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta ex art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020 convertito: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, § 5).</p>
4.2	<p>COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE</p> <p>Affinché la cessione del credito d'imposta sia efficace, è necessario che il cedente la comunichi all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposito modello, tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo "6931") dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione della cessione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell'Agenzia.</p> <p>Il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta era stato originariamente approvato dal provv. 1.7.2020 n. 250739, poi aggiornato dal provv. 14.12.2020 n. 378222 e dal provv. 12.2.2021 n. 43058.</p>
4.3	<p>CONTRATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO</p> <p>Con il provv. 7.9.2021 n. 228685, il modello di comunicazione della cessione è stato ulteriormente modificato, inserendo, nel quadro "Tipologia di credito ceduto", punto n. 2 (relativo al <i>bonus</i> locazioni di cui all'art. 28 del DL 34/2020), all'interno dell'elenco dei contratti ammessi al beneficio, la voce: "F - Atto o contratto da registrare in caso d'uso".</p> <p>Si tratta, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei contratti di locazione stipulati per scrittura privata non autenticata, di durata non superiore a 30 giorni nell'anno; • dei contratti di <i>leasing</i> stipulati per scrittura privata non autenticata (art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86); • dei contratti di servizi a prestazioni complesse stipulati per scrittura non autenticata e contenenti solo disposizioni soggette ad IVA (art. 5 del DPR 131/86). <p>Per tale tipologia di atti, di conseguenza, non sarà necessario inserire gli estremi di registrazione nel modello di comunicazione della cessione.</p> <p>Il nuovo modello deve essere utilizzato, in sostituzione del precedente, a decorrere dal 9.9.2021.</p>
4.4	<p>ADEGUAMENTO AL DL "SOSTEGNI-BIS" DEL SOFTWARE DI COMUNICAZIONE</p> <p>Il provv. 228685/2021 precisa che, dal 9.9.2021, è adeguata anche la procedura <i>web</i> di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti d'imposta per le locazioni, per tenere conto dell'estensione dell'agevolazione operata dall'art. 4 del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis").</p> <p>Estensione del credito al 2021</p> <p>Si rammenta, infatti, che, per effetto del DL "Sostegni-bis", il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, prorogato, per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i>, secondo le modalità finora previste per tali soggetti; • dall'altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 73/2021; enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti). <p>Con la modifica del <i>software</i>, diviene possibile la cessione dei crediti 2021 anche per</p>

	le mensilità introdotte dal DL “Sostegni-bis”.
5	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ IN COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.9.2021 n. 230686, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, di cui all’art. 59 del DL 104/2020.
5.1	<p>COMUNI INTERESSATI</p> <p>Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.</p> <p>Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016.</p> <p>L’elenco dei Comuni interessati è riportato nelle istruzioni al modello di istanza.</p> <p><i>segue</i> Divieto di cumulo</p> <p>Qualora un soggetto abbia già presentato l’istanza e percepito il contributo per gli esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471, può accedere al contributo in oggetto limitatamente ai Comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza.</p>
5.2	<p>RIDUZIONE DEL FATTURATO</p> <p>Il contributo a fondo perduto in esame spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei suddetti Comuni, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.</p> <p>Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019</p> <p>Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi; • nel periodo dall’1.7.2019 al 30.6.2020.
5.3	<p>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</p> <p>L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.</p> <p>Tale percentuale è pari al 15%, 10% o 5% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019, rispettivamente, non superiori a 400.000,00 euro, superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro o superiori a 1 milione di euro.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; • non può essere superiore a 150.000,00 euro.
5.4	<p>PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>L’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto in esame deve essere presentata</p>

	<p>all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente mediante un servizio <i>web</i> disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet della stessa Agenzia; • direttamente o tramite un intermediario abilitato; • nel periodo dal 9.9.2021 all’8.11.2021. <p>Nel suddetto periodo è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare una nuova istanza sostitutiva della precedente; • presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, che comporta la rinuncia totale al contributo.
<p>5.5</p>	<p>DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>L’Agenzia delle Entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dello stanziamento di spesa previsto, definisce la percentuale dell’eventuale riparto.</p> <p>Il contributo spettante viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario, in base all’IBAN indicato nell’istanza.</p>

6	<p>CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA COVID-19 - INDICAZIONE NEL PROSPETTO "AIUTI DI STATO"</p> <p>Con la risposta a interpello 20.9.2021 n. 618, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale di alcune misure agevolative e la loro indicazione nei modelli REDDITI, in particolare nel prospetto sugli aiuti di Stato, confermando in sostanza quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi.</p>
6.1	<p>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>Nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice 20 - Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", art. 25 DL 34/2020; • codice 60 - Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, art. 28 DL 34/2020; • codice 58 - Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici, art. 22 DL 124/2019. <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate non sussiste alcun dubbio interpretativo riguardo all'indicazione di tali misure.</p>
6.2	<p>DETESSAZIONE "GENERALE" EX ART. 10-BIS DEL DL 137/2020</p> <p>Fermo restando il principio di carattere generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, ribadisce che a norma dell'art. 10-bis del DL 137/2020 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati":</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza); • da chiunque erogati; • spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi; • indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. <p>Pertanto, in linea di principio, "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati" che soddisfano contestualmente tutti i suddetti requisiti rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del menzionato art. 10-bis del DL 137/2020.</p> <p>In tal caso, non deve essere compilato il prospetto aiuti di Stato (codice 24 per il quadro RS del modello REDDITI).</p>
7	<p>SALDO IRAP 2019 NON VERSATO - OBBLIGO DI INDICAZIONE NEL PROSPETTO "AIUTI DI STATO" DEL MODELLO IRAP 2020</p> <p>Con la ris. 29.9.2021 n. 58, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti che, fruendo dell'esonerazione dei versamenti IRAP di cui all'art. 24 del DL 34/2020, non hanno versato il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari") dovevano compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020 (nello stesso senso già la circ. 20.8.2020 n. 25, § 1.1.4).</p>
7.1	<p>NECESSITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO</p> <p>L'adempimento è necessario al fine di consentire la registrazione degli aiuti di Stato e/o <i>de minimis</i>, fruibili ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al DM 115/2017, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.</p>
7.2	<p>REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA COMPILAZIONE</p> <p>L'omessa compilazione del prospetto è sanabile tramite la presentazione di apposita</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro prevista per la dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97), potendo in ogni caso fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere.</p>
<p>8</p>	<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL “SOSTEGNI” - INDEBITA PERCEZIONE A SEGUITO DI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RESTITUZIONE SENZA SANZIONI</p>
	<p>Con le risposte a interpello 8.9.2021 n. 581 e 20.9.2021 n. 617, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è necessario versare alcuna sanzione in caso di restituzione del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), indebitamente percepito a seguito di chiarimenti intervenuti solo successivamente alla percezione dello stesso. In particolare, nel presupposto che l’errore commesso, da cui è conseguita l’erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di un’impresa individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi con la circ. 14.5.2021 n. 5 solo a percezione del contributo già avvenuta, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.</p>
<p>9</p>	<p>CORRISPETTIVI TELEMATICI - ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI - RINVIO AL 2022</p>
	<p>Con il provv. 7.9.2021 n. 228725, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato dall’1.10.2021 all’1.1.2022 l’introduzione dell’obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi, concedendo agli esercenti tre mesi aggiuntivi per adeguare i registratori telematici. Il nuovo tracciato, le cui specifiche sono riportate nell’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0”, consente ai soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 una gestione più puntuale di alcuni tipi di operazioni (es. resi, annulli, prestazioni di servizi con corrispettivo non riscosso). Attualmente, esso è utilizzabile in via facoltativa, in alternativa alla precedente versione (6.0), ma in base a quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016 il suo utilizzo doveva diventare obbligatorio a partire dall’1.10.2021. Con il provvedimento del 7.9.2021, invece, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato l’introduzione dell’obbligo all’1.1.2022, tenendo conto delle difficoltà conseguenti al perdurare dell’emergenza epidemiologica. Fino al 31.12.2021, dunque, sarà ancora utilizzabile la precedente versione del tracciato (6.0). Conformità dei modelli Correlativamente, sono stati rinviati dal 30.9.2021 al 31.12.2021 i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche dei modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016).</p>
<p>10</p>	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con le risposte a interpello 17.9.2021 n. 602, 603 e 604, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune questioni relative all’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.</p>

<p>10.1</p> <p><i>segue</i></p>	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA EX L. 178/2020 - DECORRENZA</p> <p>Con la risposta 602/2021, relativa al caso in cui l'interconnessione di un bene "4.0" sia avvenuta nel 2020, come regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante datata 31.12.2020, mentre la perizia del tecnico abilitato (prodotta dalla società per mero scrupolo, in quanto non necessaria trattandosi di beni con costo inferiore a 300.000,00 euro) è stata giurata e consegnata alla società soltanto nelle prime settimane del mese di gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno 2020.</p>
<p>10.2</p>	<p>COORDINAMENTO TEMPORALE</p> <p>Nel caso in cui alla data del 15.11.2020 si sia proceduto all'ordine vincolante ma non sia stato versato l'acconto minimo del 20% (ad esempio, nel caso in cui l'acconto sia stato versato in misura "insufficiente"), trova applicazione la "nuova" disciplina di cui alla L. 178/2020.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte 602/2021 e 603/2021, conferma che il coordinamento sul piano temporale delle due discipline agevolative di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020 debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15.11.2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%. In questo caso, tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30.6.2021, restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla L. 160/2019.</p> <p>Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16.11.2020 (si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9).</p>
<p>10.3</p>	<p>CUMULABILITÀ</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 192 della L. 160/2019, il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, applicando i criteri indicati nella circ. 9/2021 ancorché in relazione al credito di cui alla L. 178/2020, nella risposta 604/2021 ha affermato che ai fini del calcolo del cumulo, per evitare il superamento del costo sostenuto, la società dovrà tenere in considerazione anche l'imposta sul reddito dei propri soci, a titolo di risparmio d'imposta derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali.</p>
<p>11</p>	<p>SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - SPETTANZA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI "4.0" E NEL MEZZOGIORNO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.9.2021 n. 600, ha affermato che le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d'impresa possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0" di cui alla L. 178/2020 e di quello per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015.</p>
<p>11.1</p>	<p>REDDITO DELLE STP</p> <p>Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, secondo l'Agenzia delle Entrate, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale (come invece affermato da Cass. 17.3.2021 n. 7407), risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.</p>
<p>11.2</p>	<p>CUMULABILITÀ TRA LE AGEVOLAZIONI</p> <p>Viene inoltre confermata la cumulabilità delle due agevolazioni in relazione ai medesimi investimenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.</p>

12	REGIME DEGLI IMPATRIATI - OPZIONE DA PARTE DEI “CONTRO-ESODATI” - PROLUNGAMENTO DI 5 ANNI - RIENTRO IN ITALIA ALLE DIPENDENZE DELLA MEDESIMA IMPRESA - CHIARIMENTI
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 16.9.2021 n. 594 e 596 e 23.9.2021 n. 621, ha fornito alcuni chiarimenti in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai requisiti richiesti ai c.d. “contro-esodati” (art. 2 co. 1 della L. 238/2010) per prolungare di ulteriori cinque anni il regime dei c.d. “vecchi” impatriati; • all’accesso al regime degli impatriati in caso di rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa; • all’accesso al regime degli impatriati in caso di prestazioni da remoto svolte all’estero.
12.1	PROROGA DEL REGIME DEI “VECCHI” IMPATRIATI PER I “CONTRO-ESODATI” In merito alla facoltà di proroga per i “vecchi” impatriati prevista dall’art. 5 co. 2- <i>bis</i> del DL 34/2019, la risposta 594/2021 chiarisce che: <ul style="list-style-type: none"> • non sussistono limitazioni soggettive all’esercizio dell’opzione da parte dei c.d. “contro-esodati” che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30.4.2019 e che alla data del 31.12.2019 già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati; • restano esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione di proroga i cittadini italiani non iscritti all’AIRE.
12.2	TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA La data del 30.4.2019 assume funzione di “spartiacque” tra quanto richiesto ai “vecchi” impatriati rispetto a quanto richiesto ai “nuovi” (la cui facoltà di proroga è invece disciplinata dall’art. 16 co. 3- <i>bis</i> del DLgs. 147/2015). In tale ottica, gli ex “contro-esodati” rientrerebbero automaticamente nella disciplina di proroga prevista per i vecchi impatriati; infatti, l’opzione per la transizione dal regime dei contro-esodati a quello degli impatriati era in origine riconosciuta in capo ai soggetti di cui all’art. 2 co. 1 della L. 238/2010, i quali si erano trasferiti in Italia entro il 31.12.2015. La circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17, Parte II, § 2.2, inoltre, aveva osservato che la L. 238/2010 non menziona il requisito della residenza fiscale né l’art. 2 del TUIR; ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è il requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento all’estero dell’attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare, nonché dell’avvenuto rientro in Italia per il quale la circolare ammette, quali mezzi di prova, certificati anagrafici, contratti di lavoro, di locazione e utenze.
12.3	ISCRIZIONE ALL’AIRE Secondo l’Agenzia risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione di proroga i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, posizione che risulta opinabile sotto molteplici profili. In primo luogo, come evidenziato dalla stessa risposta a interpello, si richiede un requisito formale (l’iscrizione all’AIRE) che non è invece richiesto dalla norma agevolativa primaria: l’art. 16 co. 5- <i>ter</i> del DLgs. 147/2015, infatti, prende atto della prevalenza dei criteri convenzionali di residenza rispetto a quelli previsti dalla normativa interna, consentendo l’accesso al regime anche in mancanza di iscrizione all’AIRE, ove sia comunque possibile dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento ai c.d. “contro-esodati”, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2012 (§ 1.5), richiamata dalla circ. 17/2017, ha precisato che, in presenza del requisito dell’effettivo svolgimento dell’attività di lavoro o di studio all’estero, l’iscrizione all’AIRE corrispondente al periodo di attività all’estero non assume rilevanza.
12.4	“CONTRO-ESODATI” CHE PRODUCONO REDDITO D’IMPRESA

	<p>La risposta 594/2021 nega l'accesso alla proroga ai "contro-esodati" che svolgano un'attività che comporti la produzione di un reddito di impresa. In virtù della formulazione dell'art. 16 del DLgs. 147/2015, in vigore fino al 29.4.2019, infatti, erano agevolabili i soli redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.</p>
12.5	<p>RIENTRO IN ITALIA ALLE DIPENDENZE DELLA MEDESIMA IMPRESA</p> <p>Secondo la risposta 596/2021, possono beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) anche le persone che si trasferiscono in Italia ed effettuano da remoto prestazioni in favore della stessa società estera con la quale intrattenevano, in presenza, il rapporto nell'altro Stato.</p> <p>L'attuale formulazione della norma, valida per i trasferimenti effettuati dal 30.4.2019, non pone infatti alcun vincolo legato alla "localizzazione" del datore di lavoro, il quale può essere residente o non residente; nè la risposta subordina l'accesso alle agevolazioni ad una discontinuità tra la "vecchia" e la "nuova" posizione lavorativa.</p>
12.6	<p>PRESTAZIONI DA REMOTO SVOLTE ALL'ESTERO</p> <p>Con la risposta a interpello 621/2021, l'Agenzia delle Entrate conferma che, per le prestazioni in regime di <i>smart working</i>, il reddito di lavoro dipendente si considera prodotto nello Stato in cui la persona è fisicamente presente, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro. Ciò vale anche se i trasferimenti temporanei da uno Stato all'altro sono determinati da <i>policy</i> aziendali dovute all'emergenza epidemologica da COVID-19.</p> <p>Nel caso in esame, dovendosi guardare al criterio della presenza fisica, sono state negate le agevolazioni per gli impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la persona ha lavorato fisicamente in Italia per soli 76 giorni, e ha operato da un altro Stato da remoto per i rimanenti giorni lavorativi; • non risulta, conseguentemente, soddisfatto l'obbligo di prestazione dell'attività in via prevalente sul territorio italiano.
13	<p>ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p>
	<p>Con il provv. 24.9.2021 n. 244683, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative dell'art. 1 del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157), in materia di accollo del debito d'imposta altrui e di divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.</p>
13.1	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI L'ACCOLLO</p> <p>Chiunque si accolli il debito d'imposta altrui (accollante) procede al relativo pagamento mediante il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento e lo scarto del modello F24.</p> <p>La delega è parimenti rifiutata (e il modello F24 scartato) qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell'accollante.</p>
13.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, nella sezione "Contribuente" devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale dell'accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario; • nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale dell'accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato, unitamente all'apposito codice che sarà individuato con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
13.3	<p>VERSAMENTI EFFETTUATI IN VIOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE</p>

	<p>DELL'ACCOLLO</p> <p>I versamenti effettuati in violazione delle modalità individuate nel presente provvedimento si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.</p> <p>Sanzioni per l'accollato</p> <p>Per l'accollato, l'omesso pagamento comporta il recupero dell'imposta non versata e degli interessi, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 (di regola il 30%).</p> <p>L'accollante è coobbligato in solido con l'accollato limitatamente all'imposta non versata e agli interessi.</p> <p>Sanzioni per l'accollante</p> <p>In caso di accollo tramite compensazione con un credito d'imposta dell'accollante, a quest'ultimo si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione di cui all'art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97 (30%), qualora il credito utilizzato sia esistente; • la sanzione di cui all'art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200%), qualora il credito utilizzato sia inesistente.
13.4	<p>ATTO DI RECUPERO</p> <p>Per la riscossione dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute in caso di violazione, l'Agenzia delle Entrate emette un apposito atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 1 co. 421 della L. 30.12.2004 n. 311; • da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.
14	<p>ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) - TRASFORMAZIONE IN CREDITI D'IMPOSTA - INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI - CHIARIMENTI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, sulla base del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reso con nota protocollo 1.9.2021 n. 225135, con la ris. 7.9.2021 n. 57 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della trasformazione delle DTA a seguito di operazioni di aggregazioni aziendale, nei casi in cui il beneficiario abbia effettuato più operazioni durante il periodo di riferimento normativamente previsto (ovvero, il 2021 "solare").</p>
14.1	<p>LIMITI NORMATIVAMENTE PREVISTI</p> <p>L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-<i>quater</i> c.c., senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore; • 2% della somma delle attività conferite. <p>Inoltre, indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le predette disposizioni possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto interessato.</p>
14.2	<p>APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE NEL CASO DI PIÙ OPERAZIONI DISTINTE</p> <p>La ris. 57/2021 evidenzia come la stessa disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti, nonché nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il 31.12.2021. In altre parole, il beneficio si applica sia nel caso in cui un soggetto ne incorpori altri 4 con un'unica operazione, sia nel caso in cui l'incorporazione avvenga mediante 4 operazioni distinte.</p> <p>In caso di più operazioni, secondo l'Agenzia, l'attivo dello stesso soggetto non può</p>

	<p>concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA. Quindi, se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un'operazione successiva.</p>
15	DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA - AMMISSIBILITÀ DI UN SOLO TRASFERIMENTO
	<p>Nella risposta a interpello 20.9.2021 n. 612, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile effettuare un solo trasferimento delle rate residue della detrazione ai sensi dell'art. 16-bis co. 8 del TUIR. Il citato co. 8 stabilisce che nel caso di "decesso dell'avente diritto" gli eredi possono subentrare al <i>de cuius</i>, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione "edilizia", soltanto a condizione che conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile.</p>
15.1	VENDITA O DONAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DELL'EREDE In caso di vendita o di donazione dell'immobile da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, viene chiarito che le quote residue della detrazione non fruite da quest'ultimo non si trasferiscono all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità.
15.2	DECESSO DELL'EREDE Analogamente, nell'ipotesi di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal <i>de cuius</i> che ha sostenuto le spese agevolabili, viene chiarito che le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.
16	ATTIVITÀ NON ESERCITATA - DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.9.2021 n. 584 ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA in capo a un soggetto passivo che ha effettuato acquisti propedeutici all'esercizio di un'attività alberghiera la quale, per ragioni estranee alla volontà di tale soggetto, non veniva successivamente avviata.</p>
16.1	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA Ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell'IVA " <i>relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile</i> ". Come indicato nella prassi precedente (cfr. C.M. 328/97), l'anzidetto diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato " <i>fin dal momento dell'acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)</i> ". Ne consegue, secondo l'Agenzia delle Entrate, che un soggetto passivo " <i>non deve attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione</i> ". Deve essere quindi mantenuto il diritto alla detrazione (e, al ricorrere dei presupposti, il conseguente diritto al rimborso) dell'IVA assolta sugli acquisti propedeutici all'avvio della dichiarata attività alberghiera, anche se la predetta attività soggetta ad IVA non viene esercitata, fatta salva la verifica di assenza di abusi da parte del soggetto passivo.
16.2	EFFETTI DELLA RESTITUZIONE DELL'IVA L'Agenzia delle Entrate specifica che, per ciascuna operazione soggetta ad IVA, sorgono tre rapporti autonomi: <ul style="list-style-type: none"> • il rapporto tra l'Erario e il cedente o prestatore, relativamente al pagamento

	<p>dell'imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rapporto tra il cedente o prestatore e il cessionario o committente, in ordine alla rivalsa; • il rapporto tra l'Erario e il cessionario o committente, rispetto alla detrazione dell'imposta. <p>Sulla base di questi principi, l'Amministrazione finanziaria esclude il rimborso dell'IVA versata in sede di rivalsa qualora il cessionario o committente ne abbia ottenuto la restituzione da parte del fornitore (nel caso di specie, per escussione di una garanzia bancaria corrispondente all'imposta dovuta e versata).</p>
17	IVA ASSOLTA IN DOGANA - REGISTRAZIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE - DETRAZIONE IVA
	Con il principio di diritto 29.9.2021 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione dell'IVA assolta in dogana all'atto dell'importazione di beni.
17.1	DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA In merito alla detrazione dell'IVA assolta in dogana all'atto dell'importazione di beni, è stato affermato che soltanto l'effettivo destinatario della merce importata (e impiegata nell'esercizio della propria attività) può detrarre la suddetta imposta, previa annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 e nel rispetto dell'art. 19 co. 1, ultimo periodo, dello stesso decreto.
17.2	REGISTRAZIONE DELLE BOLLETTE DOGANALI E DETRAZIONE IVA Conformemente ai chiarimenti già resi nella circ. 17.1.2018 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che, ai fini degli obblighi di registrazione e detrazione dell'IVA, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto; pertanto, il <i>dies a quo</i> dal quale decorre il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione coincide con il momento in cui, in capo al cessionario/committente, si realizzano la condizione sostanziale dell'esigibilità dell'IVA e quella formale del possesso della bolletta doganale. Ne discende che la detrazione dell'IVA assolta in dogana spetta nell'anno in cui il soggetto passivo, entrato in possesso della bolletta doganale, annota la medesima nel registro acquisti, facendola confluire <i>"nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza"</i> .
<i>segue</i>	
18	INGRESSO DI UN NUOVO PARTECIPANTE NEL GRUPPO IVA - COMUNICAZIONE TARDIVA - APPLICABILITÀ DELLA "REMISSIONE IN BONIS"
	Con la risposta a interpello 30.9.2021 n. 635, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l'istituto della "remissione <i>in bonis</i> " è applicabile anche al fine di sanare l'invio tardivo della comunicazione di inclusione di un nuovo soggetto passivo in un Gruppo IVA già esistente.
18.1	"REMISSIONE IN BONIS" L'istituto della "remissione <i>in bonis</i> ", di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, consente, fra l'altro, al contribuente che non abbia tempestivamente eseguito la preventiva comunicazione per accedere a regimi fiscali opzionali, di "sanare" tale dimenticanza effettuando la prescritta comunicazione e versando la sanzione di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
18.2	TARDIVA COMUNICAZIONE DEL NUOVO INGRESSO NEL GRUPPO IVA L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'istituto della "remissione <i>in bonis</i> " è applicabile anche nel caso in cui la comunicazione per l'inclusione di un nuovo soggetto passivo in un Gruppo IVA sia stata effettuata oltre i termini previsti dall'art. 70- <i>quater</i> co. 5 del DPR 633/72, purché: <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione risulti comunque trasmessa entro il termine della prima di-

	<p>chiarazione IVA utile;</p> <ul style="list-style-type: none"> le società del Gruppo IVA abbiano mantenuto un comportamento coerente con la disciplina del Titolo V-bis del DPR 633/72, circostanza che deve essere verificata in base alle caratteristiche della fattispecie concreta. <p>Nel caso specificamente esaminato dall'Agenzia, il vincolo finanziario per la partecipazione del nuovo soggetto al Gruppo IVA risultava sussistente alla data dell'1.7.2020, per cui, ai sensi dell'art. 70-<i>quater</i> co. 5 del DPR 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> la società avrebbe dovuto essere inclusa nel Gruppo a partire dall'1.1.2021; la comunicazione di inclusione del nuovo soggetto avrebbe dovuto essere trasmessa entro 90 giorni dall'1.7.2020. <p>Tuttavia, la comunicazione in parola era stata trasmessa nei primi giorni del 2021. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, tale comunicazione tardiva, peraltro scartata a causa di un blocco di sistema, poteva considerarsi un tentativo di <i>remissio in bonis</i>, essendo stata trasmessa prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA 2021 (30.4.2021).</p> <p>Risultava perciò legittimo il proseguimento del Gruppo IVA con l'inclusione del nuovo soggetto già dall'1.1.2021, salvo l'obbligo di versare la sanzione di 250,00 euro prevista dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97.</p>
19	RIMBORSO SPESE FORFETARIO AL VENDITORE DI UNITÀ IMMOBILIARI - TRATTAMENTO IVA - ACCESSORIETÀ
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.9.2021 n. 640, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare al riaddebito di alcune spese praticato dal venditore nei confronti del promissario acquirente di unità immobiliari.
19.1 <i>segue</i>	SERVIZI DI FRAZIONAMENTO DEL MAPPALE CATASTALE E ALTRE SPESE In forza del principio di accessorietà, il trattamento IVA previsto per la cessione delle unità immobiliari si applica anche al rimborso spese forfetario per i servizi di frazionamento del mappale catastale dell'area edificabile, di accatastamento del fabbricato e dell'allacciamento alle reti di fornitura delle utenze.
19.2	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Il rimborso spese collegato alla redazione del regolamento di condominio è, invece, un'operazione autonoma, ai fini IVA, rispetto alla cessione delle unità immobiliari.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
6.10.2021	Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione	<p>I locatori di immobili ad uso abitativo devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone di locazione dell'immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l'abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.</p> <p>L'istanza va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; • direttamente o tramite un intermediario abilitato.
10.10.2021	Modifica acconti da 730/2021	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2021.
15.10.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021	<p>I soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti di cui all'art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, ma che entro il 15.9.2021 hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 14.12.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 14.12.2021 ed entro il 30.11.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
18.10.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.9.2021.
18.10.2021	Versamento ritenute	I sostituti d'imposta devono versare:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	e addizionali	<ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2021; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 non è di almeno 500,00 euro.</p>
18.10.2021	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2021; corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2021.
18.10.2021	Versamento rata saldo IVA 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
18.10.2021	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2021; versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.10.2021	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2021.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.10.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> se effettuato entro il 20.12.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; se effettuato dopo il 20.12.2021 ed entro il 30.11.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> con riferimento alla scadenza del 20.8.2021 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 18.11.2021), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 18.11.2021 ed entro il 30.11.2022), oltre agli interessi legali.
20.10.2021	Presentazione domande credito d'imposta per le imprese editrici	<p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a presentare la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisizione di servizi digitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. <p>La domanda va presentata entro il 20.11.2021; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
20.10.2021	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2021.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.10.2021	Presentazione modelli 730/2021 integrativi	abilitati.
<i>segue</i>		<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2021 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2021 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. <p>Ai modelli 730/2021 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2021 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>
25.10.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di settembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
27.10.2021	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	<p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente; • tramite il modello F24. <p>Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.10.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.
<i>segue</i>		<p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2022; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.7.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2021, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 30.11.2022; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
29.10.2021	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.10.2021	Presentazione domande esonero contributivo professionisti	<p>I professionisti iscritti agli Enti di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 devono presentare alla Cassa previdenziale di iscrizione la domanda per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000,00 euro; • abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; • siano in possesso degli altri requisiti previsti.
31.10.2021	Versamento rata sospesa per	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	l'emergenza COVID-19 della "rottamazione delle cartelle"	alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione- <i>ter</i> "), devono effettuare il versamento della rata scaduta il 30.11.2020, che era stata sospesa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
31.10.2021 <i>segue</i>	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell'anno 2021; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali. <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p> <p>Restano valide le comunicazioni presentate a marzo 2021, salva la possibilità di presentare una comunicazione sostitutiva entro il 31.10.2021.</p>
2.11.2021	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2021", relative al 2020, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
2.11.2021	Presentazione modelli 770/2021	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello 770/2021; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2021 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
2.11.2021	Regolarizzazione modelli 770/2020	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione dei modelli 770/2020, relativi al 2019; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2020;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2020. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni; • la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
2.11.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
2.11.2021	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre luglio-settembre 2021; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2021	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
2.11.2021 <i>segue</i>	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2021 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
2.11.2021	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
2.11.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2021. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
2.11.2021	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2021. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
2.11.2021	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2020 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; • di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.